

COMUNE DI ROCCAGORGA

Provincia di Latina



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 3 DEL 26 GENNAIO 2001
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CC N. 28 15 MAGGI 2001



INDICE

art. 1	4
disciplina del servizio.....	4
art. 2	4
definizione del servizio	4
art. 3	4
commissione consultiva comunale.....	4
art.4	5
determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche.....	5
delle autovetture destinate al servizio	5
art. 5	5
autorizzazione comunale modalità di esercizio	5
art. 6	5
figure giuridiche, requisiti e condizioni	5
per l'esercizio del servizio	5
art. 7	6
inizio e modalità per lo svolgimento del servizio	6
art. 8	6
espletamento dei servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea.....	6
art. 9	6
ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	6
art. 10	6
modalità per il rilascio delle autorizzazioni	6
art. 11	8
contenuti del bando	8
art. 12	8
commissione di concorso	8
art. 13	8
presentazione delle domande di autorizzazione.....	8
e della documentazione.....	8
art. 14	9
attività della commissione di concorso	9
art. 15	9
materie di esame.....	9
art. 17	11
titoli di preferenza.....	11
art. 19	11
idoneità dei mezzi e casi di sostituzione	11
art. 20	12
responsabilità nell'esercizio	12
art. 21	12
obblighi e prescrizioni a carico del titolare.....	12
dell'autorizzazione comunale di esercizio	12
art. 22	13
obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti delle autovetture.....	13
in servizio di noleggio da rimessa.....	13
art. 23	13
sospensione della corsa	13
art. 24	15
disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.....	15
art. 25	15



tariffe	15
art. 26	15
diffida	15
art. 27	15
revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio	15
art. 28	16
sospensione dell'autorizzazione.....	16
art. 29	16
procedimento sanzionatorio	16
art. 30	17
decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio	17
art. 31	17
attività di vigilanza e controllo.....	17
art. 32	17
approvazione del regolamento	17
art. 33	18
abrogazione di norme precedenti	18
art. 34	18
entrata in vigore	18



art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed, in particolare, il servizio pubblico di noleggio con conducente di autovettura.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) Dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) Dalla Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58;
- c) Dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
- d) Dal decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- e) Dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- f) Dal D.M. dei Trasporti 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- g) Dal D.M. dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- h) Dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) Dal D.M. dei Trasporti 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- j) Dall'art. 51 della Legge Regionale 07 giugno 1999, n. 6 e dalla L.R. n. 14/99;
- k) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, d'ora in poi denominato NCC, provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo, né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Presso il comune è costituita una Commissione Consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione è formata come segue:

1. Sindaco del Comune o suo delegato;
2. Funzionario del comunale responsabile del servizio;
3. Rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4. Rappresentante delle associazioni degli utenti;



La commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco e si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione lo stesso funzionario responsabile del servizio o altro dipendente comunale individuato con decreto del Sindaco.

ART.4

DETERMINAZIONE DEL NUMERO, DEL TIPO E DELLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DESTINATE AL SERVIZIO

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di NCC di autovettura sono stabiliti nella misura di 6 (sei), di cilindrata non inferiore ai 1400 c.c. e di immatricolazione non superiore a 10 (dieci) anni.

Il numero di veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, cui è necessario riservare il rilascio di autorizzazione, è stabilito in una unità.

Lo stazionamento dei veicoli deve avvenire in apposita rimessa, presso cui gli stessi sono messi a disposizione dell'utenza.

I veicoli dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o adeguati all'utilizzo di tali dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come stabilito da apposito decreto del Ministero dei trasporti.

Le autovetture adibite al servizio di NCC portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggior" e sono dotate: di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE COMUNALE MODALITÀ DI ESERCIZIO

L'esercizio del servizio di NCC è subordinato alla titolarità della autorizzazione comunale di cui all'art.8 della L. n.21/92 e dell'art.7 della L.R. n. 58/93, oltre che della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Presso l'ufficio comunale competente è istituito un apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 6

FIGURE GIURIDICHE, REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica, appartenente agli stati della comunità europea, in condizioni di reciprocità, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della L.R. n. 58/93.

E' consentito conferire l'autorizzazione di esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art.7 della L. n. 21/92 e art.6 della L.R. n. 58/93 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

Nel solo caso di recesso dagli organismi di cui al comma precedente, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.



ART. 7

INIZIO E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio, sia che trattasi di nuova assegnazione, sia che trattasi di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, ha l'obbligo di iniziare il servizio stesso entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio, per un massimo di altri quattro mesi, ove l'assegnatario dimostri di non potere iniziare il servizio per causa a lui non imputabile.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in nome e per conto del titolare stesso, da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti nel ruolo previsto dall'art.17 della L.R. n. 58/93.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo dell'autovettura tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

ART. 8

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

Nei casi di necessità accertata dall'organo comunale competente, i veicoli immatricolati per il servizio di NCC possono essere eccezionalmente impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari e integrativi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario di linea ed il titolare di licenza di NCC.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare in particolare, tra l'altro, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 9

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono effettuare trasporti su tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea, ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Roccagorga, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

La prestazione del servizio N.C.C. per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

ART. 10

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di NCC viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente attraverso bando di concorso pubblico, a coloro che possono gestirle in forma singola o associata, e che siano in possesso dei requisiti richiesti.



Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale.

Sono ammessi al concorso tutti coloro che, avendo inoltrato regolare domanda nei termini stabiliti dal bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.16 della L.R. n. 58/93, rilasciato dalla competente C.C.I.A.;
- proprietà o disponibilità in leasing del veicolo di servizio avente i requisiti richiesti dall'art.4 del presente regolamento;
- proprietà o disponibilità in uso di una rimessa presso cui il veicolo possa sostare a disposizione dell'utenza.

Tale ultimo requisito può anche non essere attuale al momento della presentazione della domanda, purché in essa sia assunto preciso impegno alla futura disponibilità dell'immobile, che verrà effettivamente conseguita nel caso in cui venga rilasciata l'autorizzazione d'esercizio; quest'ultima sarà effettivamente rilasciata solo dopo l'avvenuto accertamento della disponibilità suddetta.



ART. 11

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di NCC deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) Numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) Materie d'esame;
- d) Termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- e) Termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.

ART. 12

COMMISSIONE DI CONCORSO

La commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di NCC è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta di numero 3 (tre) membri, come di seguito:

1. Segretario Comunale, con funzioni di presidente;
2. Funzionario responsabile del servizio, componente;
3. Membro esperto esterno all'ente, componente;

La commissione dura in carica 3 anni ed è convocata dal presidente, rispettando il termine indicato alla let. c) del precedente articolo 11.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale designato nella stessa deliberazione di nomina della commissione.

ART. 13

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

E DELLA DOCUMENTAZIONE

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC devono essere presentate al Comune nei termini indicati dal bando, indirizzate al Sindaco e devono contenere le esatte generalità del richiedente, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il titolo di studio, la residenza e il codice fiscale.

In tale domanda il richiedente deve altresì specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché l'ubicazione della sede dell'ufficio e dell'immobile destinato a rimessa dell'autovettura, ovvero l'impegno a conseguire la disponibilità della stessa secondo quanto previsto dall'art.10 del presente regolamento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda dovrà dichiarare sotto la propria penale responsabilità, ai sensi del **D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**, il possesso dei seguenti requisiti:

1. titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
2. l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la C.C.I.A.A. come previsto dall'art.16 L.R. n. 58/93;
3. iscrizione nel registro ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone e, per le imprese, iscrizione al relativo albo ai sensi della legge 08 agosto 1985, n. 443;

Per le imprese in forma societaria i requisiti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dovranno essere riferiti ai rappresentanti legali delle imprese stesse.



Tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, oggetto di dichiarazioni sostitutive, potranno essere anche accertati d'ufficio.

ART. 14

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che viene successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data degli esami deve essere comunicata a tutti i candidati mediante lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda entro un termine prestabilito dalla commissione stessa.

Prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, la Commissione, alla presenza dei suoi membri, stabilisce, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone ed alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato per le infrazioni depenalizzate. Non può assolutamente costituire titolo di valutazione la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni Commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali ed alle relative valutazioni dei titoli debbono essere presenti tutti i Commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti delle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento dei nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva delle singole prove.

ART. 15

MATERIE DI ESAME

Le materie di esame per l'assegnazione delle autorizzazioni d'esercizio riguardano:

- a) conoscenza del presente regolamento comunale;
- b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune di Roccagorga;
- c) a richiesta del candidato, dichiarata in domanda, prova facoltativa riguardante la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari.

In tale ultimo caso, il superamento della prova di lingua consentirà l'attribuzione di un maggiore punteggio.

ART. 16

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Responsabile del Servizio competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame, provvede all'assegnazione della autorizzazione secondo l'ordine di graduatoria.



La graduatoria di merito, redatta dalla commissione d'esame, ha validità di anni 2 (due) . In caso di disponibilità di altre autorizzazioni d'esercizio da rilasciare nel corso di detto periodo, dovrà essere rispettato l'ordine della graduatoria attingendo dalla stessa fino ad esaurimento.



ART. 17

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a) l'essere associati in forma cooperativa di società o di consorzio di imprese, purché in attività;
- b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

ART. 18

TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, in possesso dei requisiti prescritti, purché iscritta nel ruolo provinciale di cui all'art.16 della L.R. n. 58/93, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni di cui all'art.8 della predetta legge regionale, e cioè:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione comunale, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.16 della L.R. n. 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, devono presentare domanda al Comune, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso e dando dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter esercitare il servizio di NCC. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 19

IDONEITÀ DEI MEZZI E CASI DI SOSTITUZIONE

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Commissione Consultiva Comunale controlla l'idoneità e le caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio di NCC, disponendo, per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Responsabile del Servizio, acquisito il



parere della Commissione consultiva, e previa diffida adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.29 del presente regolamento.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità al servizio del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione è ammessa la sostituzione, anche temporanea, delle autovetture destinate all'esercizio del servizio di NCC, nonché un eventuale trasferimento della rimessa in altra sede.

Entrambe la sostituzione ed il trasferimento sono soggette a specifica approvazione del comune, che vi provvede previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione Consultiva.

Nello specifico caso di autoveicolo fermo per riparazioni, lo stesso può essere sostituito, per il periodo di durata del predetto fermo, da altro autoveicolo che potrà circolare avvalendosi dell'autorizzazione comunale all'esercizio relativa al veicolo in riparazione. L'approvazione a tale temporaneo utilizzo in sostituzione da parte del Comune avviene, previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autovettura, esperiti dalla commissione di cui sopra.

Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, dell'autovettura adibita al servizio, sull'autorizzazione comunale di esercizio il Responsabile del Servizio dovrà apporre specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima sull'autorizzazione comunale di esercizio.

ART. 20

RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare dell'autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre in ogni caso, la responsabilità del Comune di Roccaforte del Greco.

Nei casi in cui sia stata concessa la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili per la qualifica rivestita.

art. 21

obblighi e prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio

Fermi restando gli obblighi di cui al precedente articolo 19 e le responsabilità di cui all'art. 20 del presente regolamento, al titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

- a) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione comunale, ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
- b) comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nell'ubicazione della rimessa dell'autovettura;
- c) sottoporre gli autoveicoli e le rimesse a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'Amministrazione comunale riterrà di disporre;
- d) iniziare il servizio entro e non oltre quattro mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esercizio.

A carico del titolare dell'autorizzazione di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:

- a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente ovvero ad esso coadiuvante;



- b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche non assegnate, ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi e aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
- c) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio noleggio.

ART. 22

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DELLE AUTOVETTURE

IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA.

I conducenti delle autovetture in servizio di noleggio nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque si ha l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art. 22 e 25;
- c) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d) compiere i servizi che siano stati richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
- g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare la norma di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritta dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c) portare animali propri nell'autovettura;
- d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autovettura;
- g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 23

sospensione della corsa



Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri, ovvero una quota proporzionale al prezzo convenuto per il noleggio.



ART. 24

DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

Quando i passeggeri nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente dell'autovettura sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 25

TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di NCC è direttamente concordato di volta in volta tra l'utenza ed il vettore.

Per il suddetto corrispettivo dovranno comunque essere rispettati i limiti minimo e massimo della tariffa chilometrica determinata dal ministero dei Trasporti con D.M. 20/4/1993.

ART. 26

diffida

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare, che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 27

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

La revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito senza la prescritta autorizzazione ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando nel caso di dite individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;



- e) quando si incorrono in provvedimenti o si riportano condanne di cui all'art.17, comma 3, L.R. n. 58/93;
- f) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- g) quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
- h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;
- i) quando il titolare dell'autorizzazione nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- j) quando risulti che l'autovettura adibita al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autovettura medesima entro il termine all'uopo fissato dal Comune con diffida di cui all'art. 26 precedente;
- k) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 7, 21 e 22, lettere b), c), e).

La revoca è disposta con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Commissione Consultiva.

Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente articolo 21, il provvedimento di revoca della autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore di trenta giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare oltreché la Provincia anche il competente Ufficio della M.C.T.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 28

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Il provvedimento di sospensione viene disposto con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Commissione Consultiva.

ART. 29

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del codice della strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.



Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dall'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di provvedimento di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 30

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

L'autorizzazione comunale di esercizio viene dichiarata decaduta, previo parere della commissione consultiva, nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.7 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) quando venga meno da parte del titolare il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- e) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.18 o non abbiano provveduto alla cessione nei termini previsti dallo stesso articolo.
- f) Per mancato ed ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;

La decadenza è disposta, entro 15 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio.

Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltre che la Provincia di Latina, anche l'ufficio provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 31

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Spetta al Comune di vigilare l'esercizio del servizio di NCC sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento

ART. 32

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, dopo aver ricevuto il positivo visto da parte del competente organo di controllo, deve essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale di Latina, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 3 della L.R. n. 58/93, come integrata dall'art. 51 della L.R. n. 6/99.e della L.R. n. 14/99.



ART. 33

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Per effetto dell'approvazione del presente regolamento e con l'entrata in vigore dello stesso si intendono interamente abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Roccamare in merito in quanto incompatibili.

ART. 34

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Latina, ai sensi dell'art.32 precedente, e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nei termini dello statuto comunale.